



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

La **Formazione Professionale Continua** (FPC) è un adempimento giuridico e deontologico degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, secondo quanto previsto dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini locali.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA: OBBLIGO E NECESSITÀ



La **formazione professionale** costituisce un **obbligo** per il professionista ma anche uno strumento indispensabile per **aggiornare**, **approfondire** e **specializzare** le proprie competenze professionali



FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Novità - Nuovo Regolamento per la FPC in vigore dal 1° gennaio 2018

La vigente regolamentazione sulla FPC prevede che i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili acquisiscano almeno **90** crediti nell'arco di un triennio, con un minimo di **20** crediti per ciascun anno.

Nel triennio almeno **9** crediti formativi devono maturarsi nelle materie: ordinamento, deontologia, compensi, organizzazione dello studio professionale, normativa antiriciclaggio e tecniche di mediazione.

Si segnalano alcune novità introdotte:

- Esonero dall'obbligo formativo per gli iscritti nell'Elenco Speciale;
- Esonero dall'obbligo formativo per gli iscritti non esercenti la professione, ***tale esenzione ha efficacia dalla data di richiesta e verrà data informativa ai terzi attraverso l'inserimento di apposita nota nell'Albo degli iscritti;***
- Eliminazione del limite per l'acquisizione di crediti formativi in modalità *e-learning*, ***già con decorrenza dal 2017.***

Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi ed il 1° gennaio 2017 è iniziato il triennio che si concluderà il 31.12.2019



*Le attività formative valide ai fini dell'attribuzione dei crediti sono **esclusivamente** quelle derivanti dalle iniziative inserite nei programmi formativi predisposti dagli Ordini territoriali ed approvati dal Consiglio Nazionale.*



FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Riduzioni ed esoneri previsti dal Regolamento per la FPC

CAUSE DI ESENZIONE

E' previsto l'esonero dall'obbligo formativo (art. 8 Regolamento FPC) in caso di:

- ✓ **Maternità/Congedo parentale:** con estensione ai padri e ai genitori adottivi o affidatari dell'esenzione per maternità (lett. a);
- ✓ **Malattia/Infortunio/Assenza dall'Italia:** che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi (lett. b);
- ✓ **Malattia grave debitamente documentata** del coniuge, parenti, affini entro il 1° grado e componenti il nucleo familiare (lett. c);
- ✓ **Non esercizio della professione**



Riduzioni ed esoneri previsti dal Regolamento per la FPC

RIDUZIONI

È previsto un obbligo formativo “ridotto” per tutti gli iscritti che abbiano compiuto il **65° anno di età** o compiano il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso (art. 6 Regolamento FPC).

L’obbligo formativo è ridotto a 30 crediti da conseguire nell’arco del triennio con un minimo di 7 crediti per ciascun anno.

Permane l’obbligo di conseguire almeno 9 crediti nelle materie: ordinamento, deontologia, compensi, organizzazione dello studio professionale, normativa antiriciclaggio e tecniche di mediazione.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA


Riduzioni ed esoneri previsti dal Regolamento per la FPC



RICHIESTA DI ESENZIONE

La richiesta di esenzione deve pervenire al Consiglio dell'Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all'iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall'Ordine, di ottemperare comunque all'obbligo formativo minimo annuale.


Lo svolgimento della “formazione professionale continua” è obbligo anche per i professionisti sospesi dall'esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare



FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Equipollenza tra FPC e corsi di formazione iniziale e aggiornamento biennale OCC

L'obbligo formativo iniziale e biennale a carico dei Gestori della crisi – fissato in 40 ore complessive dall'art.4 D.M. 202/2014 – può essere assolto mediante la partecipazione a corsi di formazione, ciascuno della durata non inferiore a 12 ore ed aventi ad oggetto le materie della crisi di impresa e del sovraindebitamento.



FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Formazione dei Revisori legali iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

L'obbligo formativo, decorrente dal 1° gennaio 2017, è stato introdotto dal D. Lgs. 39/2010 che ne disciplina anche i profili sanzionatori. Detto obbligo formativo deve essere assolto con l'acquisizione in ciascun anno di almeno 20 crediti formativi con un minimo di 60 crediti nel triennio. Almeno 10 crediti formativi annui dovranno essere conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale. Gli altri 10 crediti potranno essere conseguiti in altre materie, comunque direttamente correlate alla revisione legale. La comunicazione annuale al M.E.F. dell'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei Revisori iscritti agli Ordini professionali territoriali competenti avverrà a cura di questi ultimi per gli eventi dagli stessi organizzati.



FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Riduzioni ed esoneri previsti dal Regolamento per la FPC

Tutti gli esoneri e le riduzioni assumono rilevanza ai soli fini della formazione professionale continua degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e non anche ai fini dell'analogo obbligo formativo ex art. 5 del D. Lgs n. 39/10 previsto per gli iscritti al Registro dei Revisori legali, la verifica del cui assolvimento non rientra tra le competenze dell'Ordine Territoriale

